

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 14565 del 14/11/2012

Proposta: DPG/2012/15481 del 14/11/2012

Struttura proponente: SERVIZIO FITOSANITARIO
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA'
FAUNISTICO-VENATORIE

Oggetto: PRESCRIZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO PER LA
LOTTA CONTRO IL PARASSITA DA QUARANTENA "DIABROTICA VIRGIFERA
LE CONTE". ANNO 2012-2013.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO FITOSANITARIO

Firmatario: ALBERTO CONTESSI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 14/11/2012

SERVIZIO FITOSANITARIO IL RESPONSABILE

Visti:

- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 08 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto dirigenziale della Regione Lombardia 20 ottobre 2004, n. 18000, recante "Linee guida per il contenimento e controllo di *Diabrotica virgifera virgifera* LeConte nell'annata agraria 2004-2005";
- la decisione della Commissione 2003/766/CE del 24 ottobre 2003, relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera virgifera* LeConte, e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";
- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto dirigenziale 24 ottobre 2006, n. 10, della Regione Veneto, recante "Disposizioni per il contenimento e controllo di *Diabrotica virgifera virgifera* LeConte";
- il D.M. 08 aprile 2009, recante "Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di *Diabrotica virgifera virgifera* LeConte";
- lo Standard tecnico 22 gennaio 2010 del ministero delle

Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 214/2005, recante "Criteri di monitoraggio e di gestione delle infestazioni dell'organismo nocivo *Diabrotica virgifera virgifera* a LeConte nel territorio italiano, in applicazione del D.M. 8 aprile 2009";

- il decreto dirigenziale 05 febbraio 2010, n. 175, della Regione Liguria;
- la determinazione 10 settembre 2010, n. 957, della Regione Piemonte, recante "D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009. Applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 8 aprile 2009 «Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte»";
- la propria determinazione n. 13580 del 2 novembre 2011, recante "Prescrizioni del responsabile del Servizio fitosanitario per la lotta contro il parassita da quarantena '*Diabrotica virgifera virgifera* LeConte', Anno 2011".

Considerato che tale insetto è inserito nelle liste di quarantena per l'Unione Europea (Dir. 2000/29/CE, All. I, Parte A, Sez. I, punto 10.4), che è pericoloso e diffusibile nel territorio anche attraverso determinate pratiche agricole, e che si configura come un grave rischio fitosanitario per il comparto maidicolo emiliano-romagnolo;

Preso atto dei risultati dei monitoraggi eseguiti conformemente a quanto previsto dal decreto 08 aprile 2009 del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del relativo Standard tecnico che hanno accertato la presenza di esemplari di '*Diabrotica virgifera virgifera*' LeConte nella Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto pertanto di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie ai sensi del citato D. Lgs. 19/08/2005, n. 214;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture

organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l'assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell'agricoltura;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l'altro, il rinnovo dell'incarico dirigenziale del Responsabile del Servizio Fitosanitario;
- n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1Super al Servizio Fitosanitario;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di dichiarare l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna "zona infestata", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. 8 aprile 2009;
- 3) di stabilire che nel suddetto territorio dichiarato "zona infestata", e fino a contraria disposizione:
 - a) è vietato il ristoppio del mais (divieto della successione del mais a sé stesso) per più di due anni consecutivi, limitatamente ai territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena; del comune di Mirabello in provincia di Ferrara e del comune di Calderara di Reno in provincia di Bologna. Non si considera ristoppio la semina del mais effettuata in data successiva al 1° giugno;
 - b) è vietato trasportare piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale e il pastone di pannocchie verso zone indenni da *Diabrotica virgifera virgifera* LeConte;

- c) è vietato lo spostamento di terreno che abbia ospitato mais nell'anno in corso o in quello precedente verso zone indenni da *Diabrotica virgifera virgifera* LeConte;
- 4) di concedere direttamente o tramite i Consorzi Fitosanitari Provinciali di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, sulla base dell'andamento climatico, della dinamica biologica del parassita e del ciclo colturale aziendale, deroghe alle prescrizioni di cui al precedente punto 3); a tal fine le aziende interessate dovranno inoltrare motivata richiesta al Servizio Fitosanitario Regionale, oppure ai suddetti Consorzi Fitosanitari Provinciali, prima dell'avvio delle semine e comunque entro il 31 maggio 2013;
 - 5) di istituire, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del citato D.M. 8 aprile 2009 una "zona di contenimento" che delimita il territorio che si estende per dieci chilometri all'interno della zona infestata e trenta chilometri nella zona indenne, come da cartografia allegata e consultabile sul sito internet:
www.ermesagricoltura.it, link "Servizio Fitosanitario Emilia-Romagna", link "Cartografia", link "Diabrotica del mais";
 - 6) di stabilire che all'interno della "zona di contenimento" e fino a contraria disposizione è vietato il ristoppio del mais (divieto della successione del mais a sé stesso);
 - 7) di revocare la propria determinazione n° 13580 del 02/11/2011;
 - 8) di disporre l'invio della presente determinazione ai Servizi Fitosanitari delle Regioni limitrofe coinvolte dalla determinazione stessa, per gli adempimenti di loro competenza, e al Servizio Fitosanitario Centrale;
 - 9) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Alberto Contessi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Alberto Contessi, Responsabile del SERVIZIO FITOSANITARIO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2012/15481

IN FEDE

Alberto Contessi